

Art. 1 - E' costituita la Fondazione Pia Pozzoli Dopo di Noi, organizzazione non lucrativa e di utilità sociale (ONLUS) nella forma di Fondazione di partecipazione.

La Fondazione ha sede attualmente in Piacenza, Via Giordani 21 e successivamente nel luogo che verrà determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, agenzie e rappresentanze e di cooperare con associazioni ed altri organismi che perseguono finalità analoghe.

Art. 2 - La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria.

In particolare la Fondazione ha come scopo quello di creare strumenti e servizi a favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie, con particolare ma non esclusivo riferimento ai soggetti maggiorenni che siano rimasti privi dell'assistenza familiare.

A tal fine la Fondazione, tramite il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, potrà svolgere, in via esemplificativa ma non esaustiva, le seguenti attività:

a) creare e gestire direttamente o indirettamente case-famiglia e soluzioni abitative che garantiscano agli ospiti disabili una vita serena e dignitosa e che ricreino l'ambiente accogliente proprio della famiglia;

- b) predisporre a favore dei disabili rimasti senza l'assistenza familiare le forme più opportune di tutela nel campo degli affetti, della salute, dell'apprendimento, del lavoro e dei rapporti sociali in genere;
- c) gestire e amministrare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dei disabili con le forme più idonee, compreso l'istituto del trust;
- d) individuare e predisporre gli strumenti giuridici più adatti per la difesa dei diritti e degli interessi dei disabili;
- e) collaborare con tutti i soggetti pubblici e privati che, nell'ambito delle loro competenze, possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Fondazione e stimolare gli enti pubblici a svolgere pienamente la loro funzione istituzionale;
- f) preparare, anche psicologicamente, genitori e ragazzi ad affrontare la situazione futura del dopo-famiglia;
- g) istituire una rete di rapporti con i genitori e le famiglie dei disabili, per un reciproco scambio di informazioni e aiuti e per coinvolgerli nella progettazione e nella realizzazione delle attività;
- h) curare la formazione e l'accrescimento del patrimonio della Fondazione, che si attuerà anche tramite le cessioni dei beni dei disabili conseguenti ai trust o che le famiglie renderanno disponibili a questo scopo, raccogliendo altresì lasciti e donazioni da privati e da Enti;
- i) realizzare iniziative di formazione e di informazione sulla disabilità e sui temi ad essa connessi, quali incontri, convegni, corsi, pubblicazioni e simili,

rivolgendosi a tutti i soggetti interessati a queste tematiche.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'Art. 10, comma 5, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3 – Oltre ai fondatori sono Soci tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche (pubblici e privati) che, successivamente all'atto costitutivo, verranno riconosciuti tali. Per essere riconosciuto Socio occorre:

- a. esser presentato da almeno un Fondatore;
- b. versare alla Fondazione una somma previamente determinata dall'Assemblea dei Soci.

Sono qualificati come partecipanti alla Fondazione le organizzazioni, le persone fisiche e giuridiche che, condividendone spirito e finalità, sottoscrivono con la Fondazione una apposita scrittura da approvarsi da parte del Consiglio di amministrazione. La stessa disciplina:

- le modalità del rapporto di collaborazione e le forme di partecipazione alla vita della Fondazione;
- l'eventuale concessione in uso gratuito o meno delle strutture, attrezzature, dati ed informazioni di proprietà o nel possesso della Fondazione;
- ogni altra forma di cooperazione alle finalità della Fondazione.

La qualifica di partecipante si perde nelle seguenti ipotesi:

- risoluzione della scrittura di cui al punto precedente;

- recesso dalla detta scrittura ;
- estinzione della Fondazione;
- cessazione dell'attività della persona fisica/giuridica ammessa quale partecipante.

I soci hanno diritto a recedere dalla Fondazione mediante avviso scritto spedito al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 3 (tre) mesi di preavviso.

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Ufficio di revisione.

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare un documento programmatico di indirizzo cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio del mandato;
- dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci;
- ratificare le variazioni del presente Statuto.

L'Assemblea dei soci è composta da un rappresentante per ogni fondatore e per ogni socio ammesso dal Consiglio di amministrazione e che abbia corrisposto il contributo di ingresso determinato all'atto dell'ammissione.

Ciascun componente dell' Assemblea ha diritto ad un voto, per l'esercizio del quale possono essere delegati :

- a. persona specificatamente indicata mediante delega scritta dal componente effettivo della Assemblea dei Soci se il socio è una persona giuridica;
- b. componenti della Assemblea; nessun componente può rappresentare in Assemblea più di due voti compreso il suo.

L'Assemblea si riunisce unicamente quando debba assumere delibere di propria competenza. In tali casi è convocata dal Presidente della Fondazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte di almeno due consiglieri ovvero su istanza di almeno cinque (5) Soci con avviso di almeno otto (8) giorni prima di quello previsto per la prima riunione, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. Qualora il Presidente risulti per qualsivoglia motivo inadempiente nella tempestiva convocazione dell'Assemblea, la stessa deve essere convocata dal Vice Presidente. Se anche quest'ultimo non provvede, la stessa deve essere convocata dal consigliere di amministrazione più anziano per età anagrafica.

L'avviso di convocazione deve riportare l'Ordine del Giorno, il luogo, l'ora e la data della riunione.

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero di intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere assunte a maggioranza dei voti degli intervenuti, anche delegati.

I verbali delle sedute e delle annesse deliberazioni sono redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente. Gli stessi devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico.

Art. 4 – La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri da 5 (cinque) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci, ogni triennio e rieleggibili, almeno due terzi dei quali su designazione dei Fondatori; tale designazione si effettua con votazione a maggioranza e deve riguardare un numero doppio di designati rispetto a quello degli eligendi. All'atto di tale elezione l'Assemblea approva un documento programmatico di indirizzo cui il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio del mandato.

In tutti i casi in cui uno dei consiglieri decada dall'incarico, il consigliere mancante verrà sostituito dall'Assemblea dei soci, nel rispetto dei criteri di composizione originaria. Il suo mandato cesserà comunque alla scadenza dell'intero Consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto.

La carica di consigliere si perde per dimissioni volontarie, per decesso e decadenza.

La decadenza viene sancita dal Consiglio a maggioranza (escluso il voto dell'interessato) per incompatibilità sopravvenuta, per indegnità o per gravi comportamenti contrastanti con lo spirito e gli obiettivi della Fondazione e per tre assenze ingiustificate, anche non consecutive, dalle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno un Presidente, un Vice presidente e un Segretario.

Ogni carica è svolta a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono solo essere

rimborsate dalla Fondazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione.

Il primo consiglio è nominato dai Fondatori al momento dell'atto costitutivo.

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dirige le attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza dei disposti di legge.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- a) approvare, in attuazione degli indirizzi programmatici dell'Assemblea, le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- c) deliberare su eventuali collaborazioni con enti o soggetti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- d) stipulare convenzioni e contratti anche a titolo oneroso, affidare incarichi professionali e assumere dipendenti;
- e) approvare il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo annuale e redigere la relazione morale e finanziaria;
- f) trasmettere senza indugio ai soci, in vista dell'Assemblea, il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e la relazione morale e finanziaria, al fine della corretta redazione e approvazione del documento programmatico di indirizzo;
- g) nominare il Collegio dei Revisori;

h) vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;

i) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei membri, modifiche da sottoporre per ratifica all'Assemblea dei soci e all'autorità tutoria per l'approvazione, nei modi di legge;

l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'Art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare Consigli scientifici, Comitati operativi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendo le mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto dei disposti di legge.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte di propri poteri ad uno o più Consiglieri Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo o dell'Assemblea dei soci.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera o fax o posta elettronica.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, palese, della maggioranza dei presenti.

Art. 6 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del consiglio. Egli ha la facoltà di rilasciare procure speciali di nominare avvocati e procuratori anche alle liti.

In caso di urgenza può assumere provvedimenti, chiedendone ratifica al Consiglio nell'adunanza successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri spettano al Vicepresidente.

Art. 7 – L'Ufficio di revisione, in composizione monocratica o nel numero di tre componenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e al di fuori dello stesso. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. All'Ufficio è affidata la vigilanza sulla gestione della Fondazione. A tal fine esso deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 8 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale come risulta all'atto costitutivo;
- dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge;

- da beni mobili ed immobili ed ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione e che siano destinate al patrimonio;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione e che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione, che non siano destinate al patrimonio come sopra precisato e che vanno a costituire il fondo di gestione, devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 9 - L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Art. 10 - La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. Essa si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 del codice civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio di Amministrazione. Nel caso della sua estinzione, il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui la medesima è stata dotata sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale del medesimo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e, per quanto occorra e con salvezza in ogni caso della volontà dei fondatori, delle altre leggi vigenti in materia di fondazioni e di organismi non lucrativi.

A decorrere dal momento dell'avvenuta trascrizione all'Anagrafe delle Onlus, la Fondazione acquisirà l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'acronimo Onlus.